



REGIONE TOSCANA

Consiglio
Regionale

Gruppo Consiliare

UDC

Il Presidente



COMUNICATO STAMPA

Trovo incredibile che Nicola Perini ritorni su una inutile polemica che era iniziata la scorsa settimana con la sconcertante affermazione di Prodi, secondo il quale la presunta esenzione dall'Ici per gli immobili della Chiesa sarebbe stata provocata da una affannosa ricerca di voti da parte del governo. Se il capogruppo della Margherita in Palazzo Vecchio si fosse documentato maggiormente, avrebbe facilmente scoperto che l'esenzione –introdotta non da questo governo bensì dal governo Amato nel 1992- riguarda soltanto immobili che svolgono attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura, pure in forme commerciali, se connessi a finalità religiose di culto.

Mi chiedo allora come si faccia a sostenere che il governo, avrebbe sancito “privilegi gratuiti non controllati”. La norma approvata mercoledì dal Senato, in attesa di essere esaminata dalla Camera, conferma invece semplicemente l'esenzione dal pagamento dell'Ici per una serie di immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, beni esenti sin dall'entrata in vigore dell'imposta comunale e dunque nulla cambierebbe rispetto al passato. E vale la pena sottolineare che si tratta di beni utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura (ad esempio le scuole cattoliche, i centri culturali, le case per i disabili), ancorché queste attività siano svolte in forma commerciale. Per tutta un'altra serie di immobili, invece, gli enti ecclesiastici hanno sempre pagato l'Ici e continueranno a pagarla.

Perini sostiene poi che la nuova normativa sulle esenzioni farebbe un favore alla Chiesa cattolica. In realtà la legge che nel 1992 ha istituito l'Ici e stabilito le esenzioni dal suo pagamento non è certo una norma confessionale. Tant'è vero che in 13 anni mai, prima d'ora, aveva suscitato polemiche. Anche le stesse regole sull'esenzione sono state sin qui pacificamente applicate. Bisogna, inoltre, ricordare che ad essere esentati, nei casi previsti dalla legge, non sono solo gli enti ecclesiastici, ma tutti gli enti non commerciali (onlus, non profit, fondazioni), indipendentemente dalla loro appartenenza confessionale. Lo scopo di queste esenzioni è duplice: si riconosce da un lato che tali enti arrecano un vantaggio alla società; e dall'altro che le attività previste (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) hanno una rilevanza particolare.

Va poi correttamente ribadito che la legge in corso di approvazione è semplicemente una norma interpretativa, che si è resa necessaria in seguito ad una recente sentenza della Corte di Cassazione. Poiché la sentenza stessa riguardava l'esenzione o meno di immobili di proprietà di enti ecclesiastici, innovando notevolmente rispetto alla legge del 1992, il legislatore è intervenuto con un atto interpretativo autentico sul punto messo in discussione. Solo in questo senso si può dire che la norma risponde a esigenze espresse da varie parti, in seguito al rischio di veder messe a repentaglio attività sicuramente importanti dal punto di vista sociale.

Non è poi assolutamente vero –e questa è la mistificazione più odiosa e ingiusta- che questa norma aprirebbe una voragine nei conti delle casse comunali. I Comuni non subiranno infatti alcun danno, per la semplice ragione che mai l'Ici è stata pagata su questi immobili. Se non è mai stata pagata, è anche, a maggior ragione, del tutto infondata l'ipotesi che qualche ente possa chiedere la restituzione delle somme versate negli ultimi cinque anni.

Invito perciò l'amico Perini a documentarsi di più prima di fare affermazioni che, mistificando la realtà delle cose, hanno il solo risultato di riaccendere inutili e dannose polemiche.

Firenze 19 ottobre 2005